

FAQ NOTIFICA DECRETI DI CITTADINANZA TRAMITE PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - SEND

A seguito dei numerosi quesiti da parte delle Prefetture in ordine al procedimento di notifica dei decreti di cittadinanza tramite la Piattaforma Notifiche Digitali (SEND), si forniscono di seguito alcuni chiarimenti, in formato FAQ per maggiore chiarezza espositiva, e si invitano le Prefetture a diffonderli anche ai Comuni.

Cosa accade se il richiedente non scarica il decreto dalla Piattaforma Notifiche nel termine di 120 giorni dalla data della notifica?

Trascorsi 120 giorni dalla data di perfezionamento della notifica il decreto non è più disponibile (e scaricabile) dalla Piattaforma. Pertanto, come chiarito nell'Avviso su CIVES del 24 settembre 2024, le Prefetture devono provvedere a trasmettere al richiedente il decreto e gli atti opponibili a terzi (scaricabili all'interno della sezione Documenti nella relativa pratica) tramite comunicazione sul Portale Servizi. Quanto sopra unicamente nel caso in cui, nonostante la decorrenza dei 120 giorni, non siano ancora decorsi i 180 giorni dalla data della notifica per prestare giuramento.

Nella diversa ipotesi in cui sia decorso anche il termine di 180 giorni dalla data di notifica, si provvede alla trasmissione del decreto solo in caso di accoglimento dell'istanza di riammissione al giuramento.

A cosa corrisponde la dicitura "sconosciuto" nell'avviso di raccomandata A/R indirizzata al richiedente?

I postalizzatori addetti alla consegna delle raccomandate segnalano i casi di irreperibilità assoluta del richiedente con la dicitura "sconosciuto" o "irreperibile". Pertanto, sia la dicitura "destinatario sconosciuto", sia quella "destinatario irreperibile" fanno riferimento all'ipotesi in cui *"all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione **per cause diverse** dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico"* (all'art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 76/2020).

In caso di irreperibilità assoluta del richiedente (di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 76/2020) la notifica si considera comunque perfezionata? Occorre procedere ai sensi degli artt. 140 ovvero 143 c.p.c.?

Come illustrato anche a pag. 6 e 7 della circolare relativa alla Piattaforma Notifiche (n. 11912 del 10/11/2023), in caso di irreperibilità assoluta del destinatario il sistema provvede a depositare in Piattaforma l'AAR indirizzato al richiedente e di tale deposito è prodotta apposita attestazione opponibile a terzi (visualizzabile nella sezione documenti in CIVES). **Tale deposito sostituisce l'affissione presso la casa comunale (di cui agli artt. 140 e 143 c.p.c.)** e rileva ai fini della decorrenza dei termini per il perfezionamento della notifica, che si considera avvenuta il 10° giorno successivo a tale deposito in Piattaforma.

Cosa accade in caso di perfezionamento della notifica per "compiuta giacenza" della raccomandata? Occorre procedere ai sensi dell'art. 140 ovvero 143 c.p.c.?

Nella diversa ipotesi di **temporanea assenza** del destinatario all'indirizzo indicato ovvero di rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico (c.d. irreperibilità relativa), il postalizzatore deposita la raccomandata presso un punto di giacenza, dando contestualmente notizia al destinatario - mediante apposito "avviso di giacenza" - del tentativo di notifica e del deposito. La raccomandata rimane in giacenza per 30 giorni, trascorsi i quali viene restituita al mittente (con contestuale ulteriore raccomandata informativa al destinatario e relativa attestazione opponibile a terzi in Piattaforma).

In tali ipotesi, non si applicano gli artt. 140 o 143 c.p.c. in quanto la notifica del decreto si perfeziona secondo le seguenti tempistiche e modalità:

- se a seguito di avviso di giacenza il richiedente ritira la raccomandata nei successivi 10 giorni, la notifica del decreto si perfeziona 10 giorni dopo la data di ritiro;
- se a seguito di avviso di giacenza il richiedente non provvede al ritiro della raccomandata nei successivi 10 giorni, la notifica si perfeziona 20 giorni dopo la data di ricezione dell'avviso di giacenza.

È possibile procedere ad annullamento della notifica? Se sì, in quali casi?

Come comunicato con Avviso su CIVES del 9 aprile 2024, dal 28 marzo 2024 sono attive nuove funzionalità su CIVES relative alla Piattaforma Notifiche (di seguito PN) per consentire alle Prefetture di operare in autonomia.

Si tratta in particolare di:

1) RECUPERA INFORMAZIONI PN: la funzionalità consente di scaricare da PN un file pdf contenente tutti i passaggi relativi alla notifica digitale e/o analogica del decreto inviato; grazie a tale documento è anche possibile ricostruire autonomamente la corretta data di notifica nelle ipotesi in cui CIVES non contenga alcuna indicazione della data e/o contenga un'indicazione errata;

2) È resa disponibile agli utenti di Prefettura la possibilità di scaricare dalla sezione "Report e Statistiche - Report Prefetture" l'elenco delle pratiche inviate a PN da almeno 60 giorni che si trovano ancora nello stato pratica "Concessa/respinta/inammissibile decreto inviato per notifica a Piattaforma notifiche";

3) ANNULLA NOTIFICA PN: la funzionalità consente di annullare l'invio di un decreto (concessione, reiezione, inammissibilità) a PN, riportando la pratica nello stato precedente all'invio, nelle ipotesi in cui dalle informazioni acquisite anche tramite le due nuove funzionalità di cui al punto 1) e 2) emerga la necessità di rinnovare il procedimento di notifica del decreto (sempre tramite PN o secondo le modalità adottate prima dell'avvio di PN).

Pertanto, è possibile annullare la notifica (tramite l'apposita funzionalità di cui sopra) solo nel caso in cui si riscontrino anomalie o malfunzionamenti nel procedimento di notifica, e non nei diversi casi di perfezionamento della notifica per decorrenza termini connessi ad irreperibilità assoluta o relativa del richiedente.

In quali ipotesi è possibile riammettere al giuramento il richiedente che sia decaduto per decorso dei 180 giorni dalla notifica?

Nel caso in cui siano decorsi 180 giorni dalla data di notifica (come indicata in CIVES o, se mancante o erronea, come risultante dal documento di riepilogo Informazioni PN) il richiedente può essere riammesso al giuramento laddove dimostri che, nonostante l'avvenuto perfezionamento della notifica tramite Piattaforma Notifiche, non abbia avuto conoscenza della stessa per giustificati motivi (ad es. trasferimento in altro Comune e mutamento dell'indirizzo di residenza nel medesimo periodo di tentata consegna della raccomandata; temporanea assenza per motivi di salute, di lavoro etc.).

Chi è competente alla valutazione dell'istanza di riammissione al giuramento?

La competenza alla valutazione della richiesta di riammissione al giuramento è della Prefettura territorialmente competente. Pertanto, il richiedente deve inviare apposita istanza – corredata da eventuale documentazione comprovante le ragioni della mancata conoscenza della notifica – all'indirizzo pec della Prefettura competente ad esaminare l'istanza nonché, per conoscenza, all'indirizzo pec comunicazione.cittadinanza@pecdici.interno.it. In caso di valutazione positiva dell'istanza, la Prefettura provvede a comunicare al Comune l'avvenuta riammissione e la conseguente necessità di consentire al richiedente di prestare giuramento. Lo stato pratica "decaduta per mancato giuramento" deve essere utilizzato solo in caso di valutazione negativa della domanda di riammissione.

Si rappresenta, infine, che modalità e termini di perfezionamento della notifica dei decreti tramite Piattaforma Notifiche sono riepilogati, oltre che nella apposita circolare n. 11912 del 10/11/2023, anche al seguente link: [SEND - Servizio Notifiche Digitali | Perfezionamento della notifica](#).

Si invitano, inoltre, le Prefetture a prendere tempestivamente e periodicamente visione degli Avvisi pubblicati su CIVES, tramite i quali questa Direzione fornisce ogni utile indicazione operativa.

*

Ad ogni buon fine, si riepilogano qui di seguito, per comodità degli utenti, i principali Avvisi pubblicati fino ad oggi, relativi alle notifiche dei decreti tramite Piattaforma Notifiche.

09/04/2024 INVIO DI COPIA CARTACEA DEL DECRETO TRAMITE PIATTAFORMA NOTIFICHE – DATA DI NOTIFICA

Sono pervenute segnalazioni relative a casi di mancato aggiornamento della data di notifica da parte di Piattaforma Notifiche nelle ipotesi in cui la notifica sia avvenuta tramite Raccomandata A/R contenente anche la copia cartacea del decreto. In tali ipotesi, per il cittadino che esibisca al Comune detta copia cartacea del decreto, il Comune stesso deve considerare come data di notifica il 10° giorno successivo alla data di consegna della Raccomandata A/R [omissis].

09/04/2024 NUOVE FUNZIONALITÀ PIATTAFORMA NOTIFICHE ATTIVE DAL 28 MARZO 2024 PER CONSENTIRE ALLE PREFETTURE DI OPERARE IN AUTONOMIA

1)RECUPERA INFORMAZIONI PN: la funzionalità consente di scaricare da PN un file pdf contenente tutti i passaggi relativi ai tentativi di notifica digitale e/o analogica del decreto inviato; 2)È resa disponibile agli utenti di Prefettura la Possibilità di scaricare dalla sezione "Report e Statistiche - Report Prefetture" l'elenco delle pratiche inviate a PN da almeno 60 giorni che si trovano ancora nello stato pratica "Concessa/respinta/inammissibile decreto inviato per notifica a Piattaforma notifiche"; 3)ANNULLA NOTIFICA PN: la funzionalità consente di annullare l'invio di un decreto (concessione, reiezione, inammissibilità) a PN, riportando la pratica nello stato precedente all'invio, nelle ipotesi in cui dalle informazioni acquisite anche tramite le due nuove funzionalità di cui al punto 1) e 2) emerga la necessità di rinnovare il procedimento di notifica del decreto (sempre tramite PN o secondo le modalità adottate prima dell'avvio di PN).

24/09/2024 PIATTAFORMA NOTIFICHE – MANCATO AGGIORNAMENTO NOTIFICA

Si comunica che sono in corso di risoluzione le problematiche relative al mancato aggiornamento su CIVES dello stato e della data di notifica di alcuni decreti. Nelle more, per le pratiche per cui risulta tale mancato aggiornamento, i Comuni dovranno fissare quanto prima la data del giuramento anche in assenza del previsto controllo sul Portale Servizi (che costituisce, come è noto, un mero sistema di agevolazione nel calcolo della data di notifica, ma non un passaggio obbligato ai fini del giuramento del richiedente). La regolarità della notifica potrà essere comunque verificata tramite la documentazione prodotta da PN ed esibita dal richiedente. Si invitano, pertanto, le Prefetture ad informare di quanto sopra i Comuni e ad invitare i richiedenti coinvolti da tale problematica a scaricare dalla Piattaforma tutta la documentazione disponibile al fine di poterla esibire al Comune.

24/09/2024 PIATTAFORMA NOTIFICHE – MANCATO SCARICAMENTO DECRETO ENTRO 120 GIORNI

Si comunica che, in caso di impossibilità per il richiedente di scaricare il decreto dalla Piattaforma per il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica, le Prefetture dovranno provvedere a trasmettere al richiedente stesso, tramite comunicazione inviata dalla pratica sul Portale Servizi, il decreto e gli atti opponibili a terzi prodotti dalla Piattaforma Notifiche (scaricabili all'interno della sezione Documenti nella relativa pratica), considerando in ogni caso avvenuto il perfezionamento della notifica secondo i consueti termini e modalità di PN.